



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

17. Con lettera delli &c. Epistola qua præcedens Mandatum Nuncio
Apostolico in Regno Neapolitano injunctum instauratur, & ad Vicarios
Capitulares, & Apostolicos Ecclesiarum, quarum vacatio post illud ...

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

1701.

rabile, e mostrino anche estermamente di starvi presenti non pure col corpo, mà eziandio colla mente, e con divoto affetto del cuore.

VII. Ordini altresì agli Ecclesiastici, che nella divozione, modestia, e decoro in celebrare i Divini Uffizii, ed esercitare le altre Sagre Funzioni si portino in guisa, che non habiano à fogggiacere alla maledizione intimata da Dio à chi fa l'opera sua neglitemente, e si tolga alli Secolari ogni occasione di scandalo, e di mal'esempio.

VIII. Proveda parimente, che la stessa modestia, e divozione si offervi dal Clero, e dal Popolo nelle Processioni Ecclesiastiche, le quali essendo istituite per implorar grazie, e misericordie dal Signore, e per ringraziamento de Beneficii da Sua Divina Maestà ricevuti devono essere accompagnate non da discorsi vani, e portamenti indecenti, che pur troppo si vedono, comme se si andasse à diporto, mà da orazioni, & altri atti di Christiana divozione, che possono essere graditi dal Signore Iddio, secondo l'intenzione di Santa Chiesa.

IX. Molto più si faccia ciò osservare, quando nelle dette Processioni si porta il Santissimo Sacramento, ò nelle Feste solenni, ò il Santo Viatico à gl'Infermi: Nella quale occasione farà molto lo devole, che per quanto potrà, procuri d'introdurre nella sua Diocesi l'osservanza delle Regole, ed Istruzioni sopra di ciò promulgate in quest'Alma Città di Roma l'Anno 1695. per ordine della santa memoria di Papa Innocenzo XII., eccitando li Fedeli à rendere in quella Sacra Azzione ogni più divoto ossequio al Venerabilissimo Sacramento dell'Altare, anche per conseguire li tesori Spirituali delle Sante Indulgenze à tal'effetto concedute da Sommi Pontefici, e specialmente dalla santa memoria di Papa Innocenzo XI., e successivamente dall'istesso Innocenzo XII.

X. Procuri, che le Feste, e Solennità si celebrino con modestia, e divozione, e senza spettacoli, conviti smoderati, e profanità vietate da i Sagri Canonici, e che nelle musiche si offervi il decoro Ecclesiastico, senza mescolanza di parole non usate dalla Chiesa. In tali solennità, ancorche maggiori, li Divini Uffizii, e Messe cantate si celebrino secondo gli approvati Sagri Riti, ed all'hore prescritte dalle Rubriche, in modo che le Messe cantate non si prolunghino più che al mezzo giorno, ed i Vespri, e le Compiete, oltre il tramontar del Sole: Avvertendo, che alle 24. hore terminati siano tutti i Divini Uffizii, ed ogni altra sacra Funzione, e nella medesima hora siano ferrate tutte le Chiese: E questa regola debba anco esattamente praticarsi in vestizioni, e velazioni delle Monache.

XI. In caso di trasgressione circa le predette cose minacci con publici Editti, ò in altre maniere, che stimerà più proprie gravi pene: & anco di prohibire le sopradette Funzioni, e Feste e di sottoporre in caso di bisogno all'Interdetto Ecclesiastico le medesime Chiese.

XII. Proibisca onninamente, e sotto gravi pene alli Poveri, ed alli Mendicanti l'andar cercando limosina per le Chiese, nascendoda ciò un gran disturbo alli Divini Uffizii, ed alle orazioni de' Fedeli.

XIII. Ordini alli Parochi invigilare, e correggere li Delinquenti circa tutte le cose suddette, e bisognando il denunciarli al suo Tribunale, e castighi li stessi Parochi, quando in ciò manchino.

XIV. Intimi la medesima vigilanza, ed attenzione alli Superiori Regolari per le Chiese loro, ed in caso di contravvenzione, negligenza, oltre gl'atri rimedii prescritti da Sacri Canonici, ne dia parte à questa Sacra Congregazione, che

punità e medesimi Superiori, anco con la privazione de'loro Uffizii, ed altre pene più gravi.

Confida la Santità di Nostro Signore, che basterà questo semplice eccitamento al zelo di V. S. per animarla à compire esattamente in questa parte al suo debito Pastorale, per non essere incolpata al Tribunale di Dio di haver taciuto, quando conveniva alzar le voce, e la mano contro i Profanatori del Santuario, e che però farà ella per impiegare ogni studio, à fine di provedere ad un disordine sì importante, e sì scandaloso, che in realtà ferisce il Paterno cuore della Santità Sua, la quale è risoluta di fare quanto è possibile dal canto suo, acciocchè, si tolga questa abominazione dal luogo Santo, e che la nostra Italia, in cui risiede il Capo visibile della Chiesa, e possa, come sotto i suoi occhi, possa anco in questa materia del rispetto alle Chiese fervire di esempio à tutte l'altre Nazioni del Christianesimo, ed in tal maniera preservarsi da quei flagelli, che per castigo delle nostre colpe pur troppo ci vengono presentemente minacciati dalla Divina Giustizia. Roma 26. Luglio 1701.

G. Card. di Carpegna Prefetto.

G. D. Paracciani Prosegretario.

EPISTOLA

Qua Nuncio Apostolico in Regno Neapolitano jussu Summi Pontificis mandatur, ut omnibus Vicariis Capitularibus ejusdem Regni Pontificio nomine inhibeat, ne literas Dimissorias pro prima clericali Tonsura, aliisque Ordinibus cuicumque concedant, tametsi annus à die vacationis Ecclesiarum elapsus sit, absque specialia facultate Sacrae Congregationis.

LA Santità di Nostro Signore hà ordinato d'ingungere à V. S. affinché con lettera circolare proibisca in nome della Santità Sua à tutti li Vicarii Capitulari di cotesso Regno il concedere le lettere Dimissoriali per la prima Tonsura, ed altri Ordini, quantunque sia passato l'anno della vacanza delle Chiese, senza speciale licenza di questa Sacra Congregazione sopra li negozii de' Vescovi, e Regolari; obbedisco al supremo comando di Sua Beatitudine. E le prego &c. Roma 9. Settembre 1701.

G. Card. di Carpegna Prefetto.

G. D. Paracciani Prosegretario.

EPISTOLA

Qua præcedens Mandatum Nuncio Apostolico in Regno Neapolitano injunctum instauratur, & ad Vicarios Capitulares, & Apostolicos Ecclesiarum, quarum vacatio post illud contigerat, extenditur.

Con lettera delli 9. Settembre prossimo passato per comandamento espresso della Santità di Nostro Signore fu ingiunto à Monsignor Arcivescovo di Cesarea Antecessore di V. S. di proibire in nome della Santità sua à tutti li Vicarii Capitulari di cotesso Regno il concedere le lettere Dimissoriali per la prima Tonsura, ed altri Ordini, quantunque fosse trascorso l'anno

della

1702.

della vacanza delle Chiese, senza speciale licenza di questa Sagra Congregazione sopra negozi de' Vescovi, e Regolari; essendo per tanto vacate altre Chiese in detto Regno doppo l'Ordine accennato, Sua Beatitudine mi ha ordinato di rinnovarlo à lei, affinche faccia la medesima proibizione agl'altri Vicarii Capitolari, ed Apostolici della Chiesa, che doppo il prim'ordine restano vacanti; ed il Signore Iddio la prosperi. Roma 5, Maggio 1702.

G. Card. di Carpegna Prefetto.

N. Grimaldi Segretario.

EPISTOLA

IV.

Encyclica ad univēfos Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos, & alios Italiae, Insularumque adjacentium Ordinarios jussu Summi Pontificis conscripta, qua plura illis dantur Pastoralia monita, & plura itidem injunguntur ad vitorum extirpationem, Christianarum virtutum cultum, & morum disciplinam pertinentia,

LA sollecitudine Pastorale di Nostro Signore intenta sempre à promuovere il bene spirituale del suo Gregge, siccome ha giudicato conveniente, che il Giubileo, quale poche settimane sono fu pubblicato con tanto frutto in quest'Alma Città di Roma, e successivamente nel Regno di Napoli, è in alcune altre Città, e Diocesi dello stato Ecclesiastico più gravemente danneggiate da' passati terremoti, si distenda anco à tutte l'altre Città, e Diocesi dell'Italia, e Isole adjacenti, per eccitare maggiormente la pietà de' Fedeli à placare con una vera penitenza altre sante opere. Pira di Dio giustamente sdegnato per i nostri peccati, & ad implorare dalla Divina Clemenza la cessazione di tanti flagelli, che per tutte le parti ò attualmente travagliano l'afflitta Christianità, ò manifestamente gli sovraffano; così ha pensato à tutti li mezzi più proprii, onde abbia à ritrarri maggior frutto dal medesimo Giubileo, con stimolare tutti à prenderlo con le dovute disposizioni, & à riuovere quegl'ostacoli, che potrebbero impedirlo gl'effetti della Divina misericordia. Che però la Santità Sua ha ordinato, che con la presente Lettera, che sarà circolare à tutti li Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi, e altri Ordinarii nell'Italia, e Isole adjacenti sudette, si raccomandandi efficacemente à V. S. d'insistere col suo Pastorale zelo per l'adempimento delle cose infrascritte.

Primeramente ricorda la Santità Sua à V. S. l'esatta osservanza di quanto con altra simile lettera circolare le fu già prescritto intorno alle venerazione, e rispetto dovuto alle Chiese, sopra di che per molto, che già si fosse detto à tenere della lettera sudetta, non però si farà mai fatto, nè detto à bastanza; tanto più che il vederli presentemente porre in uso dalla Maestà Divina quei castighi, co' quali la medesima vuole specialmente punire l'irriverenza alle Chiese, fa manifestamente conoscere quant'oltresì fosse avanzato l'inconveniente predetto.

Secondo. Vuole, che V. S. invigili singolarmente alla santificazione delle Feste, con fare intendere al Popolo, quanto grave torto si faccia alla Maestà del Signor Iddio, impiegando quei giorni riservati specialmente al suo onore, in opere non solamente fervili, mà, quel ch'è peggio, peccami-

nose. Procuri dunque di far ben riflettere al Popolo, che le dette opere fervili sono vietate ne' giorni festivi, non perche si stia in ozio, ma affinche ci sia maggior tempo, e commodità di frequentare le Chiese, di assistere alli Officii Divini, di ascoltare la Divina parola, di ristorare le anime colle Orazioni, e Santi Sacramenti, e coll'esercizio d'altre opere di pietà, & in somma di attendere più di Proposito all'unico, & importantissimo negozio dell'eterna salute, secondo il detto dell'Apostolo: *Rogamus vos, ut abundetis magis, & operam detis, ut quieti sitis, & ut vestrum negotium agatis.* Dal che si vede quanto sia disdicevole l'abusò pur troppo frequente di quelli, che non si vergognano d'impiegare i giorni consacrati à Dio in traffichi, giuochi, crapule, amorgeggiamenti, & altre vanità mondane. Onde pare che le Feste ormai siano rese oggetto d'abominazione al Signor Iddio, secondo l'espressione terribile, che ne fa per il suo Profeta: *Odi, & projeci festivitates vestras, & non capiam odorem cettuum vestrorum;* Anzi si muove giustamente da simili profanazioni l'ira Divina à mandare pubblici flagelli di Guerre, Inondazioni, Terremoti, Pestilenze, e simili, dichiarandosi lo stesso Dio: *Sabbata mea violaverunt vehementer; dixi ergo, ut effunderem furorem meum super eos, & considerem eos.*

Terzo. Considerando in oltre la Santità Sua, che una gran parte della depravazione de' costumi del Christianesimo procede dalla mala educazione de' figliuoli per la pochissima cura, che si pigliano i Padri, e Madri di allevarli nel timor santo di Dio, ordina espressamente à V. S. d'invigilare, accioche i Capi di famigli a' adempiscano l'obbligo strettissimo, che hanno di educarli bene con istruirli, correggerli, e sopra tutto dar loro buon essemplio, il che se faceessero come devono, si vedrebbe grandissimo miglioramento nel Christianesimo; essendo verissimo, che i figliuoli mantengono quei costumi, che apprendono da fanciulli: *Adolescens juxta viam suam etiam cum senuerit non recedet ab ea.* Ammonisca però seriamente i medesimi Padri, e Madri del gran conto che renderanno à Dio se trascuraranno di tener lontani i loro figliuoli dalle cattive compagnie, e li lascieranno assuefare ad abiti viziosi, e il stesso inculchi, e faccia inculcare da' Predicatori e da' Confessori alli Padroni rispetto à loro Servitori, facendo a' medesimi ben ponderare la gravissima sentenza dell'Apostolo: *Si quis suorum, & maxime domesticorum curam non habet fidem negavit, & est infideli deterior.*

Quarto. Dovrà V. S. specialmente invigilare, che da' Maestri di Scuola, e molto più dalli Parochi s'insigni con tutta diligenza, e particolarmente le Feste la Dottrina Christiana, e che si spieghino con chiarezza i principali Misteri della Santa Fede; al che saranno di grande ajuto anco altre persone pie, che a tal'effetto potrebbero deputarsi, come con tanto frutto praticò nella sua Chiesa di Milano S. Carlo, che ne scrisse regolamenti sì utili anco per le altre Diocesi. Et affinche in fanciulli colla dovuta frequenza, & applicazione attendino à questa sì necessaria istruzione, V. S. non lasci di avvertire seriamente i Padri, & altri che ne hanno cura, dell'obbligo di far loro imparare le cose necessarie alla salute, ordinando alli Confessori di non assolverli, se in ciò si troveranno notabilmente colpevoli, e contumaci.

Quinto. E perche pur troppo spesso si vedono più bisognosi d'istruzione li Adulti, che i Fanciulli medesimi, dovrà V. S. ricordarsi dell'obbligo, che ha insieme con tutti i suoi Parochi di passare per se stessa, ò in caso di legitimo impedimento per mezzo de' Predicatori colla divina

1703.

I. Theff. 4
11.

Amos 5. 21.

Ezech. 20.

Prov. 22. 6.

I. Tim. 4
8.